

WEBINAR A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO SPORT E FISCO

Venerdì 29 maggio 2020

PROGRAMMA

1. Le nuove scadenze di versamento alla luce delle proroghe di cui agli articoli 61 e 62 del D.L. 18/2020, così come modificato in sede di conversione dalla L. 27/2020, dagli articoli 18 e 21 del D.L. 23/2020 e degli articoli 126 e 127 del D.L.34/2020.
2. Le indennità ai collaboratori sportivi di cui all'articolo 96 del D.L. 18/2020 , così come modificato in sede di conversione dalla L. 27/2020/2020, dell'articolo 98 del D.L. 34/2020;
3. Le novità in materia di svolgimento delle assemblee sociali contenute nell'articolo 106 del D.L. 18/2020, così come modificato in sede di conversione dalla L. 27/20;
4. Ulteriori novità introdotte dal D.L.34/2020.

3. LE NOVITÀ IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIALI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 106 DEL D.L. 18/2020, COSÌ COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA L. 27/2020

L'art. 106 del D.L. 18/2020, così come modificato in sede di conversione dall'art. 1, co. 1, della L. 24.4.2020 n. 27 (pubblicata in GU il 29.4.2020), prevede una serie di norme, in deroga al disposto civilistico e statutario, finalizzate a consentire,

- alle società,
- alle associazioni diverse da ONLUS, ODV e APS,
- alle fondazioni,

di poter beneficiare di un **termine più ampio** per l'approvazione del bilancio/rendiconto ed a **facilitare lo svolgimento delle assemblee** nel rispetto delle disposizioni volte a contenere il rischio di contagio da COVID-19.

Ampliamento del termine per l'approvazione del bilancio/rendiconto

In deroga alle disposizioni civilistiche e statutarie,

- le società,
- le associazioni diverse da ONLUS, ODV e APS,
- le fondazioni,

possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le ONLUS, le ODV e le APS, ai sensi **dell'art. 35, co. 3 e 3-ter, del D.L. 18/2020,** qualora il termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo emergenziale, possono approvare i bilanci **entro la data del 31 ottobre 2020.**

In sede di conversione la norma è stata estesa anche alle associazioni riconosciute e non, alle fondazioni ed ai comitati.

Semplificazione delle modalità di svolgimento delle assemblee

- Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative, nonché le mutue assicuratrici,
- le associazioni diverse da ONLUS, ODV e APS,
- le fondazioni,

possono prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie,

- l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza**,
- l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**.

L'assemblea può anche svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che questi garantiscano

- l'identificazione dei partecipanti,
- la loro partecipazione
- l'esercizio del diritto di voto.

In questo caso **non è necessario** che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Sempre in materia di modalità semplificate di svolgimento dell'assemblea, **l'art. 73, co. 4, del DL 18/2020** prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31/7/2020),

- le associazioni private anche non riconosciute comprese ONLUS, ODV e APS,
- le fondazioni,
- le società, comprese le società cooperative e i consorzi,

anche in deroga al disposto statutario, possano svolgere le **assemblee in videoconferenza** a condizione che:

- si svolgano nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati,
- siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,
- sia data adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

4. Ulteriori novità introdotte dal D.L.34/2020.

Si analizzano di seguito alcune disposizioni introdotte dal Decreto Rilancio di particolare interesse per le società e associazioni sportive dilettantistiche:

- *Art. 216 - Disposizioni in tema di impianti sportivi,*
- *Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti (bonus baby sitting),*
- *Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro,*
- *Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione,*
- *Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19,*
- *Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24,*
- *Art. 156 - Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019.*

Art. 216 - Disposizioni in tema di impianti sportivi

L'articolo 216 introduce un **principio generale** in base al quale la **sospensione delle attività sportive** costituisce, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del Codice civile, **causa di sopravvenuto squilibrio contrattuale**.

In ragione di ciò vengono previste una serie di disposizioni volte a riequilibrare il rapporto contrattuale, a sostegno delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

a) Sospensione del versamento dei canoni per il settore sportivo (dilettantistico e professionistico)

Sospensione dei canoni di locazione e di concessione relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici **dal 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020**.

I canoni sospesi potranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 luglio, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di luglio 2020.

b) Revisione dei contratti di concessione di impianti sportivi pubblici.

Il concessionario può chiedere la revisione dei rapporti **in scadenza entro il 31 luglio 2023**, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la **proroga della durata del rapporto**, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La revisione deve consentire la permanenza :

- dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico
- delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

In caso di mancato accordo, le parti possono **recedere** dal contratto; in caso di recesso, il concessionario ha **diritto al rimborso**:

- del valore delle opere realizzate, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;
- nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti;
- delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

c) Revisione dei contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati

il conduttore ha **diritto**, limitatamente alle **cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020**, ad una corrispondente **riduzione del canone** locatizio che

- si **presume** pari al **cinquanta per cento** del canone contrattualmente stabilito.
- salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata.

d) Effetti della sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo

L'associato o il praticante l'attività sportiva, può presentare:

- **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,**
- formale **richiesta di rimborso** del corrispettivo pagato per i periodi di sospensione dell'attività, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.

Il gestore dell'impianto sportivo può:

- **entro trenta giorni** dalla presentazione richiesta,
- procedere al **rimborso del corrispettivo** dei periodi non goduti a seguito della sospensione dell'attività sportiva,
- in alternativa, **rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente** utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.

Art. 72 - Possibilità di utilizzare il bonus *baby-sitting* per il pagamento dei centri estivi.

Dal 5 marzo al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, possono usufruire di apposito **congedo e indennità** i genitori :

- lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni,
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata per i figli di età non superiore ai 12 anni,
- i medesimi lavoratori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dall'età,

In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **1.200 euro**.

Il bonus *baby-sitting* può essere erogato anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi.

Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro,

Credito d'imposta in misura pari al **60 per cento delle spese sostenute nel 2020**, fino ad un **massimo di 80.000 euro**, per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito spetta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa,
- alle **associazioni**,
- alle fondazioni
- agli altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore.

Tra gli interventi che possono generare il credito d'imposta sono compresi:

- **interventi edilizi** necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
- acquisto di **arredi di sicurezza**,
- **investimenti in attività innovative**, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa,
- acquisto di **apparecchiature per il controllo della temperatura** dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese** ed è **utilizzabile** nell'anno 2021 **esclusivamente in compensazione** senza applicazione di limiti.

Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Credito d'imposta in misura pari al **60 per cento delle spese sostenute nel 2020**, fino ad un **massimo di 60.000 euro**, per

- la **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
- l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito spetta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa,
- **agli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore,
- agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono agevolabili le **spese** per:

- a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano **conformi** ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
- d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi** da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano **conformi** ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa **oppure in compensazione**.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Fino al 31 dicembre 2021, i crediti d'imposta, in alternativa all'utilizzo diretto, **possono essere ceduti**, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tra i crediti d'imposta che possono essere ceduti ci sono:

- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno **non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.**

Le modalità attuative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

È stato incrementato **per l'anno 2020** il limite annuo dei crediti d'imposta e contributivi compensabili "orizzontalmente" nel modello F24 passato **da euro 700.000 ad euro 1.000.000**.

Art. 156 - Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

Al fine di accelerare l'erogazione del contributo del 5 per mille relativo **all'anno finanziario 2019**, cioè quello relativo all'IRPEF del periodo d'imposta 2018, viene previsto che:

- l'Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi, entro il 31.7.2020, senza tenere conto delle dichiarazioni tardive e integrative;
- le amministrazioni competenti procedono all'erogazione del contributo **entro il 31.10.2020**.